

---

### 1.3 SERVIZI INTEGRATIVI

La legge regionale definisce le tipologie di servizi integrativi e prevede che essi possano essere organizzati secondo criteri di flessibilità al fine di integrare e ampliare l'offerta educativa.

All'interno dei servizi integrativi non è consentita la somministrazione di pasti. In tali servizi può essere prevista la merenda, nel rispetto della normativa in materia di igiene degli alimenti, sia in ragione del numero di ore di apertura che per la valenza conviviale ed educativa di questo momento della giornata.

Deve essere prevista la figura del coordinatore pedagogico di servizio, in misura non inferiore a tre ore mensili, con responsabilità pedagogiche e organizzative, al fine di assicurare la continuità nella programmazione educativa, la qualità degli interventi e il raccordo con il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario, nell'ambito del Sistema Educativo Integrato di cui all'articolo 12 della legge regionale.

I soggetti titolari/gestori dei servizi integrativi sono tenuti a collaborare con i coordinatori pedagogici distrettuali per assicurare il raccordo con il suddetto Sistema Educativo Integrato.

I servizi integrativi si distinguono in due tipologie:

a) ***Centro bambini-genitori***

I centri per bambini e genitori hanno come peculiarità quella di prevedere l'accoglienza, in spazi opportunamente attrezzati e organizzati, di bambini di età fino ai trentasei mesi, insieme ai loro genitori o altri adulti accompagnatori, al fine di offrire occasioni di gioco, di ascolto, di interazione e socializzazione, favorendo la corresponsabilità fra adulti, genitori ed educatori.

b) ***Centro bambine-bambini***

Si tratta della tipologia di servizio che ospita bambini di età compresa tra i sedici e i trentasei mesi, consente tempi di frequenza più ridotti, è privo del servizio mensa e di locali specifici per il sonno.

Il centro è caratterizzato da finalità di socializzazione tra bambine e bambini, attraverso attività ludiche.